

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 683-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959

(V. Stampati nn. 350 e 363)

d'iniziativa dei deputati BUCCIARELLI DUCCI, BERLOFFA e SABATINI (350) e dei deputati TOGNONI, BARDINI, FALETRA, CAPONI, ROSSI Maria Maddalena, ROSSI Paolo Mario, BRIGHENTI, BECCASTRINI, LACONI, PIRASTU, SULOTTO, ANGELINI Giuseppe e GUIDI (363)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1959

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere

ONOREVOLI SENATORI. — Nei congressi medici, nei convegni di studio e nelle riviste specializzate si vanno dibattendo da vario tempo, col manifesto e crescente interesse degli studiosi e degli esperti, i problemi dell'invecchiamento, demografico e individuale, e quelli connessi del trattamento di quiescenza.

Sembra ormai un dato di fatto incontrovertibile che, nell'ultimo cinquantennio, l'aumento della vita media ha determinato un progressivo invecchiamento della popolazione. Il fenomeno è avvertito anche in Italia, sia pure in misura meno rilevante di altri paesi; da noi, infatti, il numero degli ultrasessantenni, che era del sei per cento nel 1910, è oggi quasi raddoppiato.

La constatazione di tale fenomeno, di cui le cause sono complesse, determina il sorgere di vari problemi: primo fra tutti, quello delle sue eventuali ripercussioni sulla scelta del limite di età per il collocamento a riposo dei lavoratori e sull'onere delle pensioni a carico della popolazione attiva. Non sono pochi, a questo proposito, gli studiosi e gli esperti che si professano favorevoli ad uno spostamento del limite di età per il pensionamento; desumendo un ulteriore argomento a favore della loro tesi dal fatto constatabile del numero sempre più rilevante di pensionati che continuano a lavorare, mentre non accenna a diminuire sensibilmente la pressione esercitata dalla massa dei disoccupati.

Ma, quando anche si potesse ritenere accoglibile la tesi favorevole ad uno spostamento del limite di età pensionabile in relazione al fenomeno che ho ricordato, è fuori di alcun dubbio che almeno una eccezione si dovrebbe fare per quanto riguarda il limite di età per il pensionamento dei lavoratori delle miniere. Per i quali, anzi, non sembra ulteriormente dilazionabile la soluzione del problema relativo ad una congrua riduzione del ciclo del loro improbo lavoro.

Lo sforzo fisico cui sono sottoposti i lavoratori delle miniere è di gran lunga superiore a quello di ogni altra attività lavorativa e le condizioni di ambiente nelle quali si svolge il lavoro dei minatori, già di per sé logorante, portano ad una debilitazione dell'organismo notevolmente più grave e più rapida rispetto

alla grande generalità degli altri ambienti di lavoro.

Basta pensare, per esempio, alle nefaste conseguenze dell'assorbimento delle particelle di silicio e di altri minerali presenti in taluni tipi di roccia.

Se, pertanto, il lavoro nelle miniere si protrae oltre un certo limite di età, esso finisce col compromettere irrimediabilmente l'integrità fisica del lavoratore, stroncandone spesso l'esistenza prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile.

Anche il fenomeno infortunistico, come dimostrano le statistiche ufficiali e senza rindare con la memoria agli spaventosi disastri di Ribolla, Morgnano, Gessolungo e Marcinelle, pesa dolorosamente sulla situazione della industria estrattiva.

Per attenuare un siffatto stato di cose non sembra che vi sia altro mezzo, oltre ad una congrua riduzione dell'orario di lavoro che consenta un più sano regime igienico e ponga l'organismo in condizioni di maggiore resistenza, se non quello di anticipare il limite di età pensionabile per i minatori, rispetto alle altre categorie.

La riduzione dell'età del pensionamento dai 60 ai 55 anni è un provvedimento che i lavoratori delle miniere e le loro organizzazioni sindacali hanno richiesto e richiedono unanimemente da molto tempo.

Nel corso delle indagini compiute presso varie aziende minerarie, nella mia qualità di componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, ho potuto personalmente rendermi conto dell'insistenza di siffatta richiesta e dell'ansiosa attesa di un provvedimento risolutivo.

Per soddisfare questa legittima esigenza dei lavoratori delle miniere furono presentate davanti all'altro ramo del Parlamento due proposte di legge: la prima, d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloff e Sabatini, è dell'8 ottobre 1958; la seconda, d'iniziativa dei deputati Tognoni, Bardini ed altri, è del 14 ottobre 1958. Le due proposte di legge, sottoposte all'esame della 13ª Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, sono state fuse in un nuovo testo, che venne approvato all'unanimità nella seduta

del 15 luglio 1959 e che ora è sottoposto al nostro esame.

Le condizioni alle quali è subordinata la liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, che ne facciano domanda, sono precisate nell'articolo 1 del disegno di legge. I richiedenti debbono avere maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria; debbono aver compiuto il 55° anno di età; debbono aver prestato lavoro in sotterraneo per almeno 15 anni, anche se discontinui; debbono cessare definitivamente l'occupazione in miniera e ogni altra attività subordinata con guadagno continuativo e normale.

Viene istituita, presso l'I.N.P.S., una Gestione speciale di previdenza, integrativa dell'assicurazione obbligatoria, alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere. Essa corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata, sia la pensione ordinaria che una pensione integrativa, secondo le norme dell'articolo 3.

Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale è a carico del Fondo per lo adeguamento delle pensioni, mentre alla copertura del restante 50 per cento si provvede con contributi corrisposti dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura rispettiva-

mente di due terzi e di un terzo. In ogni caso, l'aliquota del contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo è doppia di quella del contributo per i dipendenti addetti a lavori di superficie.

Per l'anno 1959 i contributi sono provvisoriamente fissati, salva successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale: lire 1,95 per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo e lire 3,90 per quelli addetti a lavori di sotterraneo.

Gli articoli 9 e 10 contengono le norme transitorie che consentono ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere di chiedere l'anticipata liquidazione della pensione entro il 31 dicembre 1962 e fino all'anno 1980, anche se non possono far valere il requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo.

Per la Gestione speciale, infine, è prevista la costituzione di un Comitato di vigilanza, di cui gli articoli 11 e 12 precisano la composizione e i compiti.

Il disegno di legge, che ha incontrato il favore delle categorie interessate, rappresenta un nobile sforzo per risolvere un problema sociale e umano di grande importanza. E, pertanto, il sottoscritto relatore — a nome della 10ª Commissione, che lo ha esaminato in sede referente e ne ha dato alla unanimità un giudizio positivo — lo raccomanda alla sollecita approvazione del Senato.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'articolo 9, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purchè, alla data di presentazione della domanda, si verificchino le seguenti condizioni:

1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;

2) abbiano compiuto il 55° anno di età;

3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;

4) siano cessati definitivamente dalla occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.

Art. 2.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere e cave, con esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e da imprese esercenti torbiere.

Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:

1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale è compiuto il 60° anno di età:

a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'articolo 12, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di età, in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.

Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;

2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 60° anno di età, la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).

Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età, si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verrà detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.

Con la decorrenza di cui al punto 2) del presente articolo si procede alla liquidazione della pensione spettante a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In caso di decesso del titolare di pensione liquidata a norma della presente legge, è reversibile ai superstiti, a carico della Gestione, alle condizioni e nella misura previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, la sola pensione integrativa, dal cui ammontare sarà detratta, a norma del precedente punto 2), la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria dovuta ai superstiti stessi in relazione ai versamenti effettuati nella predetta assicurazione per eventuali periodi di lavoro prestato dall'iscritto tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età o la data della morte, se anteriore.

Ai fini della determinazione del diritto al trattamento minimo, la pensione integrativa si somma con la pensione di cui al punto 1), lettera a), del presente articolo o con la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 4.

La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e l'integrazione, di cui al comma 1°, punto 1), dell'articolo 3, con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul certificato stesso i relativi importi.

La Gestione provvede inoltre ad erogare, con un unico certificato di pensione, unita-

mente alla pensione integrativa a proprio carico ai sensi del comma 1°, punto 2) e del comma 3° dell'articolo 3, anche la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) all'iscritto che ha compiuto il 60° anno di età;

b) ai superstiti dell'iscritto o del pensionato aventi diritto.

Sul certificato di pensione dovranno essere annotati distintamente l'importo della pensione della assicurazione obbligatoria e quello della pensione integrativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione l'importo della pensione dell'assicurazione obbligatoria anche per la quota di pertinenza del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma 1°, punto 1) del precedente articolo 3. Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in età inferiore ai 60 anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione.

Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale,

viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma 1°, punto 1), lettera b) dell'articolo 3 della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui al comma 1°, punto 1), lettera a) dello stesso articolo 3. Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in età inferiore ai 60 anni, è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione.

Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di età, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta al dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro è tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.

Art. 6.

L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione già liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'articolo 1.

L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti

cui è condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione e, successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

Art. 7.

Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'articolo 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo è comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.

Art. 8.

Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'articolo 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:

a) contributo per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;

b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

videnza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione. Le misure dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso, in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella del contributo di cui al punto a).

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavori sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:

contributo di cui al punto a), lire 1,95;
contributo di cui al punto b), lire 3,90.

Il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati di cui all'articolo 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti nel presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:

1) possano far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno 5, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1° luglio 1958.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

Art. 10.

Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere, per l'intero periodo di lavoro di sotterraneo richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, la contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7, siano in possesso dei requisiti ordinari di assicurazione e di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria e possano far valere il numero complessivo di marche speciali, applicate a norma dell'articolo 7, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963 . . .	144	marche settimanali
1964 . . .	180	» »
1965 . . .	216	» »
1966 . . .	252	» »
1967 . . .	288	» »
1968 . . .	324	» »
1969 . . .	360	» »
1970 . . .	396	» »
1971 . . .	432	» »
1972 . . .	468	» »
1973 . . .	504	» »
1974 . . .	540	» »
1975 . . .	576	» »
1976 . . .	612	» »
1977 . . .	648	» »
1978 . . .	684	» »
1979 . . .	720	» »
1980 . . .	756	» »

Per poter fruire della riduzione dei requisiti di contribuzione mediante marche speciali, ai sensi del precedente comma, l'iscritto deve esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con i periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge.

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

- a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
- f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 12.

Spetta al Comitato:

- 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
- 3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

Art. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della Gestione, facendo risultare le attività e le passività, nonché i proventi e le spese.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie della stessa, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione.

Art. 14.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti comprese quelle sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni e sui termini per i procedimenti amministrativi e giudiziari.

I contributi e le prestazioni previste dalla presente legge sono assimilati a tutti gli effetti ai contributi ed alle prestazioni della assicurazione obbligatoria.

I proventi delle pene pecunarie per le trasgressioni alla presente legge sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita alla Gestione.